



NORME SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' SINDACALE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1

Diritto di associazione sindacale

Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.**

Versione in vigore dal 31 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
Estremi	Legge 28 aprile 2022, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-sull-esercizio-della-liberta-sindacale-del-personale-delle/art-1-diritto-di-associazione-sindacale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it